

STATUTO

BAMBU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA
VIA L.PALMIERI 20

Numero REA: NA - 649318

Codice fiscale: 03920881210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al Repertorio n.8183=====Raccolta n.2967===

Statuto della società
"Bambù Società Cooperativa Sociale - ONLUS"
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita, ai sensi della legge 381/91, Art.1 lettera A, con sede nel comune di San Sebastiano al Vesuvio la Società Cooperativa denominata "Bambù Società Cooperativa Sociale - ONLUS". La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del medesimo Comune indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; la decisione spetta invece ai soci se si tratta di un trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO-OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente alla legge n.381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, scolastici ed educativi, nel settore dei servizi alle persone ed alle imprese, del turismo, nel settore ambientale, nel campo della formazione professionale e di percorsi di legalità e sicurezza del territorio, prevenzione dei fenomeni dell'usura e del racket, nonché attraverso lo svolgimento di attività diverse - commerciali o di servizi sociali - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità negli aspetti tributari e contributivi e ad ogni altro beneficio o misura di favore, nel rispetto dei principi e delle disposizioni legislative in materia sulle società cooperative a responsabilità limitata, di cui al D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 e modifiche, alla legge n.59/1992 ed alla specifica legislazione riguardante le cooperative di solidarietà sociale (Legge n.381/1991).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-

craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3 del presente Statuto, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati di:

1. Accoglienza di persone svantaggiate, realizzazione di percorsi formativi, riabilitativi, per il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale, creazione e gestione di centri di assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche e formalità nei confronti di Enti e istituzioni Pubbliche e Private, associazioni, aventi attinenza con gli interventi a favore dei soggetti in situazione di difficoltà psicofisica e sociale; stipulare e definire con Enti Pubblici e Privati ogni convenzione per l'uso di aziende e strutture strumentali alla realizzazione dello scopo sociale.
2. Attivazione ed erogazione di servizi volti a prevenire situazioni di disagio;
3. Promozione e realizzazione di qualsiasi iniziativa per il progresso umano, sociale, culturale e religioso dei soggetti interessati;
4. Gestione diretta, indiretta o per conto terzi di strutture e servizi di carattere sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri ascolto, centri aperti diurni, case famiglia, comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare, strutture di pronto intervento), scolastico, asili nido e servizi per la prima infanzia, servizi educativi, di animazione e di formazione professionale, ricreativi e assistenziali anche attraverso servizi e organi di stampa e utilizzo di mass-media e creando e gestendo punti di creazione, diffusione e vendita di pubblicazioni e scritti a carattere educativo e didattico;
5. Prevenzione del fenomeno dell'usura e del racket anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
6. Creazione di servizi volti alla promozione e alla tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio;
7. Offerta di consulenza medica, psicologica e sociale attuando interventi domiciliari in situazioni di disagio;
8. Promozione ed organizzazione di corsi per operatori sociali, studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'emarginazio-

ne;	
	9. Promozione ed organizzare per la Formazione Professionale; 10. Realizzazione, anche in collaborazione con i movimenti di volontariato, le associazioni, le organizzazioni sindacali e politiche, più organici e funzionali rapporti con le Istituzioni o gli Enti Locali di diverso livello, i vari assessorati e servizi sociali e sanitari, al fine di promuovere e sollecitare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei bisogni delle fasce sociali emarginate; 11. Predisposizione di mezzi e servizi per l'intervento dei Fondi Europei, su progetti di interesse riabilitativo, fisico, lavorativo degli impediti e disagiati, e comunque a favore delle comunità territoriali, da gestirsi in forma associata nei quali gli interessati presteranno la loro attività creativa e operativa, così da offrire momenti di attività specifica e specialistica di assistenza; 12. Promozione e organizzazione di qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; 13. Gestione di servizi di ricerca, promozione e riorganizzazione nell'ambito di qualsiasi espressione culturale, rivolti sia a privati che ad Enti pubblici; 14. Creazione o gestione di ludoteche, biblioteche, videoteche e servizi accessori nelle attività culturali e museali; 15. Promozione di imprenditorialità sociale e giovanile; 17. Promozione e tutela di diritti d'infanzia; 18. Organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre ed altre iniziative promozionali; 19. Realizzazione e gestione, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art.4 L. 381/1991, di servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa per il disbrigo di tutte le pratiche e formalità nei confronti di enti e istituzioni pubbliche e private, e associazioni, aventi attinenza con gli interventi a favore dei soggetti in situazione di difficoltà psicofisica e sociale e per offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai consorziati, per migliorare la loro efficienza operativa; 20. Realizzazione e gestione, anche con l'ausilio degli enti locali, regionali, statali e comunitari, di servizi per l'inserimento socio-lavorativo, percorsi di formazione professionale, apprendistato, tirocini, stage e di addestramento in generale volti a stimolare e accrescere la coscienza cooperativistica nonché orientamenti professionali e specifiche competenze e professionalità; 21. Promozione per l'accoglienza di persone svantaggiate, e realizzazione e gestione di percorsi di riabilitazione per il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale; 22. Promozione destinata allo sviluppo e alla produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa con inserimento

	di persone svantaggiate, commercializzandone i prodotti ed	
	offrendo a terzi, compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, etc. - prodotti e servizi; 23. Realizzazione e gestione di servizi a carattere socio-assistenziale e riabilitativo a favore di detenuti ed ex detenuti, anche intra moenia e condannati ammessi a misure alternative previste dalla normativa vigente; 24. Coordinamento dei rapporti con gli enti pubblici e privati anche per stipulare con gli stessi ogni tipo di convenzione per l'uso di aziende e strutture strumentali alla realizzazione dello scopo sociale; 25. Gestione, sia direttamente sia congiuntamente ad altri soggetti della cooperazione e/o del mondo agricolo, dei lavori e delle attività connesse alla Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo del 5 marzo 2001 n.57, alla Legge dell'agosto 2015 n.141 e tutte le attività di agricoltura sociale, botteghe, fattorie ed orti sociali; 26. Produzione, trasformazione, commercializzazione, ristorazione e catering, per l'acquisto e la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di generi alimentari e di manufatti artigianali che rispondano ai requisiti di equità, di giustizia nei confronti di quanti li hanno prodotti, e di rispetto per la natura; acquisto collettivo di prodotti anche etici e biologici e servizi per favorire, presso soci e dipendenti, una riflessione approfondita e critica sui propri consumi. Tale attività potrà realizzarsi anche attraverso la gestione di botteghe del mondo, negozi di vendita, distributori automatici, ed ogni altro mezzo consentito dalla legge. 27. Svolgimento di attività sartoriali di ogni genere; fabbricazione e confezione su misura di ogni capo di sartoria, anche per conto di terzi; rifinitura, tintoria e stiratura di capi di abbigliamento, promuovendo l'Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 28. Gestione di lavanderie anche a gettoni, stiratura a vapore e tinteggiatura dei prodotti tessili; - servizio a noleggio e lavaggio di biancheria per famiglie, case di cura, case di riposo, comunità, enti pubblici e privati, enti no profit, scuole pubbliche e scuole private, alberghi e ristoranti e qualsiasi tipo di impresa in genere, promuovendo l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; 29. Gestione, promozione e riorganizzazione, nell'ambito di qualsiasi espressione culturale, servizi di ricerca rivolti sia a privati che ad pubblici; organizzazione e incontri, dibattiti, convegni, feste, organizzazione e gestione attività sportive e ricreative quali animazione e teatrali, corsi di terapia occupazionale e di pet therapy, arte terapia, ergoterapia, ed altre iniziative promozionali; 30. Predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifici per contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti,	

con la possibilità di concederli in utilizzo, anche dietro

corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi di cooperative sociali aventi attività affini, i quali dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti delle cooperative sociali e dei consorzi tra dette cooperative che utilizzino marchi o denominazioni speciali concessi in uso dalla Cooperativa in modo non conforme a quanto previsto nel regolamento, la Cooperativa potrà adottare le seguenti sanzioni:

- a) monito scritto;
- b) sospensione temporanea del diritto di utilizzo dei marchi e delle denominazioni speciali;
- c) sanzioni economiche;
- d) divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.

La Cooperativa potrà erogare tali servizi direttamente, per il tramite dei propri dipendenti, e/o per intervento e per il tramite di enti, società, liberi professionisti ed altre persone fisiche o giuridiche.

31. Gestione dell'attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

32. Organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di mezzi e servizi volti all'inserimento sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione inter-culturale, sociale e dei conflitti;

33. Gestione di strutture di qualunque tipologia anche a carattere residenziale o semiresidenziale e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, sempre nel rispetto dei limiti e prescrizioni delle leggi vigenti;

34. Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alle donne e ai loro diritti e ad ogni forma di violenza sulle stesse;

35. Organizzazione e gestione di servizi finalizzati alla conciliazione del tempo vita-lavoro nonché attività di intermediazione al lavoro e tutte le azioni legate al tema delle politiche attive del lavoro;

36. Istituzione, organizzazione e gestione di servizi e strutture legate alle energie rinnovabili, alla salvaguardia dell'ambiente, iniziative di housing sociale; servizi di raccolta, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti ambientali, elettronici, indumenti usati, oli esausti e

altre forme di rifiuto; il tutto sempre a tutela dell'ambiente;

37. Organizzazione e gestione di progetti di scambi culturali, anche in ambito europeo e internazionale e di progetti di servizio civile volontario;

38. Creazione e gestione di servizi domiciliari (come distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio);

39. Creazione e gestione servizi territoriali quali mensa, trasporto disabili, gruppi di auto-aiuto, aree per nomadi, docce, etc.,;

40. Svolgimento di attività dirette alla Conservazione, ripristino e miglioramento delle situazioni ambientali, inclusi i servizi di manutenzione, pulizia e custodia in genere;

41. Realizzazione e svolgimento, sia direttamente che tramite la partecipazione a gare ed appalti, servizi socio - assistenziali, socio - sanitari, educativi, sanitari e infermieristici a carattere domiciliare, diurno, residenziale, semi-residenziale, territoriale, di primo intervento, di accoglienza, poliambulatoriale, ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere, volti a prevenire e affrontare situazioni di disagio a favore di persone svantaggiate tra cui minori, immigrati, disabili fisici, psichici e sensoriali, persone non autosufficienti, anziani, persone affette da dipendenze patologiche, emarginati gravi, extracomunitari, donne in difficoltà socio economica ed in caso di maltrattamenti e abusi sessuali, eccetera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria comunque attinenti i medesimi, sia direttamente che indirettamente, e così fra l'altro:

- assumere, nei limiti consentiti dalla legge, interessenze e partecipazioni, anche prestando garanzie reali, in altre imprese cooperative aderenti al movimento cooperativo, per l'incremento dell'attività nonché in società commerciali di ogni tipo a scopo di stabile investimento sul mercato;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa, stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente da essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente ex art.2514, lett. b); le modalità di svolgimento di tali attività vanno definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale;

- richiedere ed utilizzare i contributi e le provvidenze di-

sposte dallo Stato, dalla Regione e dagli altri enti ed orga-

nismi pubblici, nonché i finanziamenti e le elargizioni offerte da enti ed organismi pubblici e privati per un maggiore sviluppo dell'attività cooperativa;

- costituire fondi necessari o utili al sostegno delle proprie attività nel rispetto della normativa vigente e istituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.01.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

La Cooperativa, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le cooperative sociali, potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta, temporanea, di risparmio, giusta la legge n.1/91 e delle attività contemplate dalle leggi n.197 del 5/07/1991, n.385 del 01/09/1993 e dal D.Lgs. n.435 del 21.11.1997, nonché tutte le altre attività che siano riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti e per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, potrà cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

In merito alla partecipazione alle persone giuridiche (art.12 Legge n.381/1991) la cooperativa potrà essere ammessa come socio di cooperative sociali e/o di altre persone giuridiche pubbliche o private in quanto potrà provvedere al finanziamento e partecipare fattivamente allo sviluppo delle attività di tali soggetti giuridici.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-

	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati e economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di alme-	

no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-

porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art.39 del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
 - a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio, è diverso da persona fisica.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la Stes-

sa. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art.39. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.6 della legge 142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione, dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso informa scritta a tre assemblee consecutive. Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro

cessi per qualsiasi causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, coma 4, lettera e), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai precedente art.13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, li credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente é obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui ai Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 51,65 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 60 (sessanta).

Art.18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art.19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 2.600,00 euro;
- 2 voti fino a 7.600,00 euro;
- 3 voti fino a 10.000,00 euro;
- 4 voti fino a 20.000,00 euro;

5 voti oltre 30.000,00 euro. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il sesto dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'e-

missione dei titoli.

Art.20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nel casi previsti dall'art.2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatoti rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 51,65.
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%,
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) a ristorni per la quota parte residua dedotte le somme destinate obbligatoriamente per legge e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma Codice Civile,

da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art.25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.

Art.26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata, dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o posta elettronica. In tal caso l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai soci i quali dovranno confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;
- 2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci

sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;

4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta del soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 cod.civ.

Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art.29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 secondo comma.

soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio

avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente dei Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina dà un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.31 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina; in quest'ultimo caso essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea.

Art.32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla loro sostituzione

Art.35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, li terzo corna dell'articolo 2389

Codice Civile.

Art.36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque istituito in via facoltativa, nomina l'organo di controllo che potrà essere costituito, in base alla decisione dei soci in sede di nomina: i) da un Collegio Sindacale che si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il cui Presidente verrà nominato dall'Assemblea dei soci; ii) da un Sindaco Unico. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società di capitale. La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. La revisione legale, nei casi in cui sia obbligatoria per legge o qualora i soci decidessero di prevederla, sarà affidata, in base alla decisione dei soci in sede di nomina, al Revisore (persona fisica o società di revisione) o allo stesso organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale.

Nel caso in cui al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale venga attribuita anche la funzione di Revisione Legale, il Sindaco Unico, o tutti i Sindaci nel caso di Collegio, dovranno essere Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 38 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori

contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art.39 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia compromettibile, per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione in base agli artt.3840 del Dlgs n.5/2003 e, ove non contrasti, in base alla Procedura di Conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Qualora, entro il termine di 90 giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di 60 giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.

I membri saranno tutti nominati dalla locale CCIAA, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del collegio. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli art.806 e seguenti Codice Procedura Civile e dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n.5/2003. Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.40 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone poteri.

Art.41 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. e);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,

n.59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge n.381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.
FIRMATO:GIOVANPAOLO GAUDINO-GIOVANNI VITOLO NOTAIO SIGILLO

25 di 25